

ALLEGATO C



“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” di cui dall’Avviso regionale approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 11622 del 18.06.2021 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)

CONVENZIONE

**Per la realizzazione del progetto
“PISTA – Progetti Integrati di servizi territoriali di assistenza”
cod. Progetto 290210 - CUP I39J21015020001
per l’erogazione dei Buoni Servizio
per prestazioni di cure intermedie relative all’azione 1
“Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio”**

Premesso che

- con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.1162 del 18.06.2021 la Regione Toscana ha emesso l’Avviso Pubblico per il finanziamento dei progetti relativi a “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”;
- che con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 15118 del 16.08.2021 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e che il progetto “PISTA – Progetti Integrati di servizi territoriali di assistenza” presentato dalla Società della Salute è risultato fra gli elenchi degli ammessi
- il suddetto progetto prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso Regionale, relativamente all’azione 1 “Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio, l’erogazione di prestazioni domiciliari a favore di anziani o disabili in dimissione da strutture ospedaliere o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative
- con determina del Direttore la Società della Salute della Valdinievole n.36 del 14 ottobre 2021, ha approvato l’ Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco di operatori economici erogatori di attività socio-assistenziale/ socio-educativa a domicilio previste dall’Avviso regionale;
- con determina del Direttore n. 40 del 22.10.201, la Società della Salute della Valdinievole ha approvato il primo elenco di operatori economici;
- con successivi atti della Società della Salute della Valdinievole l’elenco degli operatori economici sarà aggiornato per l’intera durata del progetto.

tra

la Società della Salute della Valdinievole (C.F.91025730473) con sede legale in Via Cesare Battisti,31 – 51017 Pescia(PT), in qualità di soggetto attuatore del progetto “PISTA” cod. Progetto **290210** - CUP I39J21015020001

il Soggetto economico gestore di RSA individuato per l'erogazione dei servizi, _____
----- codice fiscale ----- con sede legale in -----, Via -----,
n.-----, nella persona di -----, nat- a -----, il ----- -, la quale agisce
ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dello stesso Soggetto operatore
economico

**Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra
si conviene quanto segue**

Art. 1 –Attribuzione buono servizio per erogazione pacchetto interventi

La Società della Salute della Valdinievole attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari, i pacchetti di interventi previsti dai buoni servizio
Una copia dei buoni servizio sarà rilasciata all'operatore economico. L'operatore economico s'impegna ad erogare le prestazioni come previste dal buono per quanto riguarda: le attività descritte, le tempistiche, la frequenza degli interventi e le fasce orarie stabilite se previste.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il Soggetto attuatore verificherà l'erogazione delle prestazioni fornite in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e nel pieno rispetto dell'avviso regionale di riferimento, della normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente in materia, nonché della DGRT 635/2015, ove applicabile.

Art.3- Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico si impegna ad erogare le prestazioni nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo: socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale.

Tra la SdS della Valdinievole e l'operatore economico è escluso ogni vincolo di subordinazione.

L'operatore assicura la competenza professionale e l'esperienza nell'ambito oggetto della candidatura e il mantenimento dei requisiti previsti nell'avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio previsti dall'Avviso regionale "Sostegno ai servizi cura domiciliare"

La SdS Valdinievole è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed all'operatore economico nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'operatore economico è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della stessa SdS Valdinievole da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Per l'erogazione delle prestazioni di ricovero temporaneo di Cure Intermedie presso le RSA, le strutture, oltre ad essere accreditate ai sensi della LR 82/2009, devono assicurare il possesso dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal Regolamento 2/R del 9 gennaio 2008 per il modulo specialistico di Cure Intermedie.

Art. 4 – Destinatari degli interventi e tipologia di prestazioni

I beneficiari dei buoni servizio sono soggetti residenti nella zona della Valdinievole che usufruiscono di percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio, in particolare:

- Persone dimesse da strutture ospedaliere a seguito di cure determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19, identificate attraverso valutazione effettuata dall'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) anche in eventuale sinergia con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)
- Persone anziane (>65 anni), con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza e/o persone disabili in condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in dimissione da un presidio ospedaliero zonale o da un'Azienda Ospedaliera universitaria o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale ed identificati attraverso valutazione effettuata dall'ACOT

Le prestazioni a favore dell'utente, ai sensi dell'avviso regionale, sono le seguenti:

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Operatore</i>
Cure intermedie temporanee presso RSA nella fase di predisposizione dell'accoglienza a domicilio dell'assistito	Ricovero in RSA per 20 giorni

Art. 5- Modalità di erogazione delle prestazioni

Per ogni soggetto potenzialmente destinatario del buono servizio, preliminarmente alle dimissioni ospedaliere o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative, sarà predisposto dall'Agenzia di continuità ospedale-territorio un Piano individualizzato completo della lista delle attività che potranno in seguito essere attivate a mezzo del buono servizio. Il Piano di spesa conterrà: le indicazioni relative al beneficiario del buono; la tipologia e la durata delle prestazioni da erogare; il soggetto erogatore scelto dal destinatario per l'erogazione dei servizi previsti dal Piano individualizzato; la tempistica di attivazione dei servizi.

Si richiede una tempestiva presa in carico degli utenti segnalati, prevedendo un'erogazione dei servizi di cure intermedie in continuità con le dimissioni del beneficiario.

L'agenzia di continuità, una volta definito il bisogno assegna, all'utente destinatario, un buono servizio.

Verrà predisposto un Piano di spesa che prevede l'erogazione di servizi per un importo totale variabile tra un minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00.

L'attivazione del servizio avviene l'invio del piano di spesa da parte dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) della Valdinievole mediante posta elettronica all'indirizzo indicato da parte dell'operatore economico selezionato dal beneficiario.

I servizi sono fruibili nei 30 giorni successivi alla dimissione dalle strutture ospedaliere o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative.

Le prestazioni previste nel pacchetto interventi del buono servizio, si intendono omnicomprendenti dei servizi resi dall'operatore che comprendono: le prestazioni erogate alla persona assistita, secondo le

indicazioni fornite; il monitoraggio della prestazione quando richiesto; la compilazione e l'invio del materiale necessario alla rendicontazione.

Il costo giornaliero per le cure intermedie in RSA, è di Euro 125,00 (comprensivo di IVA se dovuta)

Il costo orario dei servizi è comprensivo dei costi relativi ai materiali/ausili utilizzati dagli operatori che erogano le prestazioni per lo svolgimento delle attività nonché dei costi relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dagli operatori nello svolgimento dell'assistenza

La SdS Valdinievole, come attuatore del progetto PISTA, si riserva la possibilità di eseguire verifiche sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Gli operatori economici devono redigere ed adottare specifici protocolli di regolamentazione delle attività per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere aggiornato tenendo conto delle procedure per la riduzione del rischio da COVID-19. Dovranno essere rispettate tutte le misure di contrasto alla diffusione di Covid previste per le RSA dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Dovrà essere garantita una adeguata formazione preventiva ed in itinere del personale in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione da attuare e dovranno essere impiegati e correttamente utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati in base alla normativa vigente. Tutto il personale impiegato nelle attività deve essere in regola con le visite periodiche di controllo/giudizio dell'idoneità lavorativa e l'assolvimento dell'obbligo del D.Lgs. n°81/2008.

Art. 6 - Rendicontazione da parte dell'Operatore economico

L'operatore economico che ha erogato i servizi sulla base di quanto indicato nel buono servizio deve far pervenire a questa SdS regolare documentazione giustificativa come di seguito indicato.

Le fatture dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (all'attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D.lgs 201/2011 e dovranno necessariamente essere trasmesse alla SdS Valdinievole in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SAI), utilizzando nel flusso di fatturazione elettronica IPA il codice univoco: UFLXL3; indicando nel campo "descrizione" la dicitura "FSE PISTA" e specificando la tipologia d'interventi effettuati.

Inoltre ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le SdS rientrano fra le PA tenute ad applicare lo Split Payment IVA. Pertanto il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti, ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché se regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17 Ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

Le fatture e le ricevute o note di credito dovranno contenere indicazione delle coordinate bancarie per il pagamento (codice IBAN).

L'operatore economico assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187m, convertito, con modificazioni, dalla legge n.217/2010.

Fatture, ricevute o note di debito devono essere inviate alla Società della Salute della Valdinievole con cadenza mensile.

Le fatture devono riportare:

- i dati anagrafici relativi alla persona destinataria del buono servizio;
- il codice del progetto FSE

- il dettaglio dei servizi erogati specificando il costo per ogni singolo servizio, come stabilito nel buono servizio

Ogni fattura, deve essere inviata congiuntamente alla Time Card relativa al buono servizio assegnato, con l'indicazione degli interventi eseguiti e controfirmata dal destinatario beneficiario del buono che ha usufruito del servizio. Le Time Card saranno inviate tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il nome del progetto: "FSE PISTA Azione1", il periodo di riferimento e il nominativo dell'operatore economico

Non si procederà al pagamento di nessuna fattura, ricevuta o nota di debito se non accompagnata dalle Time Card debitamente compilate e firmate dal beneficiario del servizio.

Per ogni fattura, è necessario associare un resoconto dettagliato in formato elettronico suddividendo i costi per singolo utente beneficiario del buono servizio e per tipologia d'intervento erogato. Il resoconto dettagliato associato alla fattura deve essere anch'esso inviato tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il nome del progetto: "FSE PISTA Azione1", il periodo di riferimento e il nominativo dell'operatore economico.

Art. 7 – Interruzione o variazione dell'erogazione delle prestazioni

In caso in cui l'operatore economico intenda rinunciare ad erogare le prestazioni in corso d'opera deve darne comunicazione a questa SdS il giorno antecedente all'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il codice progetto, il nome del beneficiario.

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni in corso d'opera da parte dell'operatore senza giusta causa comporta la perdita del diritto al pagamento delle prestazioni già erogate.

Qualora l'erogazione di un pacchetto interventi, così come definito dal Piano di spesa, venga interrotta per cause indipendenti dall'operatore, dovrà esserne data comunicazione a questa SdS il giorno stesso dell'interruzione del servizio inviando comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo: fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it specificando nell'oggetto della mail il codice progetto, il nome del beneficiario. In tal caso, la SdS provvederà al pagamento dei soli servizi erogati in seguito a presentazione di regolare documentazione giustificativa come indicato all'Art.5.

Qualora, nel corso di validità del Buono, si renda necessaria una variazione sulla base dei bisogni del destinatario, il Piano di spesa può essere rimodulato da parte del soggetto attuatore. Tale variazione va formalizzata tramite addendum all'esistente Piano di spesa, controfirmato dal soggetto attuatore e dal destinatario.

Art. 8 - Gestione degli inadempimenti e penalità

La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel piano individualizzato comporta l'applicazione di penali.

L'Ente attuatore procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto .

L'erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Ente attuatore di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti accreditati approvato.

Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. La singola penale è comminata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dall'organo di amministrazione dell'Ente nella misura pari al 3 per cento del valore del piano di spesa cui si riferisce l'evento;
- b) la penale per ritardo è determinata in misura giornaliera dello 0,5 per cento dell'importo netto contrattuale.

Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell'evento.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura.

Art. 9 - Recesso dalla convenzione

E' possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici e professionisti avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 - Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la SdS elegge quale domicilio la propria sede legale.

Art. 11 – Tutela della privacy e obblighi di riservatezza

Ai sensi della normativa di cui al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità previste dall'avviso regionale.

L'operatore economico si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati da parte della SdS Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SdS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge. L'operatore economico dovrà impegnarsi e sarà obbligato a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la SdS Valdinievole metterà a disposizione dell'operatore stesso per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati. Alla stessa SdS Valdinievole sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall'operatore nell'ambito del servizio prestato. La SdS Valdinievole potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, o atti, ecc. L'operatore economico non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dalla presente convenzione, se non dietro specifica autorizzazione della SdS Valdinievole.

Art. 12 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 13 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

Letto, approvato e sottoscritto.

li _____

L'operatore economico

per il Soggetto attuatore
Il Direttore SdS della Valdinievole
Patrizia Baldi
